



Roma, 8 maggio 2014

Prot.n.971

A TUTTE LE SOCIETA'  
AL CONSIGLIO FEDERALE  
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI  
ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA  
AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

**CIRCOLARE N. 33 /2014**

**Oggetto:** Regolamento di Giustizia: nuovo articolo

Il Consiglio Federale in ottemperanza a quanto stabilito e richiesto dal CONI ha deliberato l'inserimento nel Regolamento di Giustizia del seguente nuovo articolo:

**Art. 34 bis - Sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI**

*La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dalla Commissione Giustizia e Disciplina.*

*Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello Federale da parte del soggetto sospeso.*

*Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notifica della decisione inviando copia alla Commissione Giustizia e Disciplina.*

*La Commissione d'Appello Federale decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.*

*La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.*

*I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli organismi sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione dell' art. 13 dello Statuto Federale.*

Il Regolamento di Giustizia aggiornato è fruibile sul sito federale.

Cordiali saluti.

Daniela Sebastiani  
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio  
Presidente